



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ORDINANZA n° (*) /2024

(*) Vedasi numero in intestazione assegnato dal registro ufficiale delle Ordinanze

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO
ANTINCENDIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MILAZZO**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo:

VISTA la propria Ordinanza n° 62/2023 in data 08.11.2023 con cui è stato approvato e reso esecutivo il “**Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Milazzo**”;

VISTO il foglio prot. n. 13661 in data 17.06.2024, con il quale è stata trasmessa la bozza dell'ordinanza di modifica del vigente Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti del Compartimento Marittimo di Milazzo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina per il rilascio del parere conforme di competenza;

VISTA la nota prot. n. 14455 in data 08.08.2024, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina ha espresso il proprio parere favorevole con riferimento alla modifica del vigente Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti del Compartimento Marittimo di Milazzo, ai sensi della legge 850/73;

RITENUTO opportuno integrare/modificare il regolamento sopra citato per una più accurata applicazione dei criteri di valutazione dei soggetti interessati all'iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 84, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima – approvato con D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952;

VISTI gli atti d'ufficio.

ORDINA

il “**Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Milazzo**” approvato con Ordinanza n. 62/2023 in premessa citata è così modificato/integrato:

Articolo 1

(integrazione dell'articolo 3 - “Iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi”)

Il comma 2 dell'art. 3 è integrato dalla lettera h):

h) superati gli esami di guardia ai fuochi, all'atto della prima assunzione presso una Società autorizzata allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio nel Circondario marittimo di Milazzo, il Candidato dovrà aver svolto un periodo di affiancamento con altra Guardia ai Fuochi di comprovata esperienza (con almeno 5 anni di servizio), per almeno 40 (quaranta) ore. Tale periodo dovrà risultare sull'apposito registro tenuto dalla Società ed, al termine di detto periodo, la Società dovrà darne evidenza documentale alla Capitaneria di porto di Milazzo per la successiva iscrizione nel registro delle Guardie Fuochi tenuto dalla stessa A.M. .

Articolo 2

(modifica dell'articolo 4 – “Prova d'esame”)

La lettera a. dell'art. 4 comma 2 è modificata come segue:

a. **ESAME TEORICO** riguardante risposte scritte relative a quesiti contenuti in un elaborato predisposto dalla Commissione d'esame in ordine alle competenze di cui al precedente punto 1 del presente articolo.

Il questionario viene somministrato ai singoli candidati tramite schede d'esame a risposta multipla articolato su 30 domande da svolgere nel tempo massimo concesso in 30 (trenta) minuti. Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. La risposta esatta deve essere indicata apponendo chiaramente una “X” nell'apposito spazio. La prova si intende superata con un numero massimo di 5 (cinque) errori; con il 6° (sesto) errore il candidato è giudicato non idoneo.

Per i candidati che all'atto della presentazione della domanda sono in possesso di un attestato di frequenza, rilasciato da un Istituto riconosciuto, dei Moduli STCW A-VI/1-2 e A-VI/3 la prova teorica sarà limitata alla verifica della conoscenza delle sole competenze di cui alla Tabella 3 oltre che del piano antinquinamento per gli aspetti dei Vigili del Fuoco, attraverso la somministrazione di schede d'esame a risposta multipla articolato su **10 domande da svolgere nel tempo massimo concesso in 20 (venti) minuti**. Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. La risposta esatta deve essere indicata apponendo chiaramente una “X” nell'apposito spazio. **La prova si intende superata con un numero massimo di 2 (due) errori.**

I candidati risultati idonei dalla prova teorica verranno ammessi alla successiva prova pratica.

Articolo 3

(modifica articolo 6 – “Tesserino di riconoscimento delle guardie ai fuochi”)

Il punto 1. dell'art. 6 è modificato come segue:

1. All'atto della prima assunzione la Capitaneria di porto di Milazzo rilascia alle Guardie ai fuochi apposito provvedimento nel quale saranno riportate le generalità complete dell'interessato. Detto documento sarà valido fino al raggiungimento del totale delle ore previste dal precedente articolo 3 comma 2 lettera h).
Al termine di tale periodo si procederà con l'iscrizione nel registro guardie ai fuochi e verrà rilasciato all'interessato una tessera di riconoscimento, munita di fotografia, che riporterà le generalità del soggetto nonché il numero e la data di iscrizione nel predetto registro.

Articolo 4

(norme sanzionatorie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 (*Inosservanza di norme di polizia*).

La pubblicità della presente Ordinanza viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e tramite inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/milazzo.

Milazzo, *(data di sottoscrizione con firma digitale)*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Luca TORCIGLIANI